

WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND ARBEITSBERATUNG | CONSULENZA COMMERCIALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 33/20 Bolzano, 15/06/2020

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 2020

I decreti "Cura Italia" e "Rilancio" hanno modificato, per l'anno 2020, la base di calcolo e la misura dell'agevolazione per il credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie effettuate tramite stampa periodica e quotidiana ed emittenti televisive e radiofoniche di cui al DL 50/2017.

Limitatamente per l'anno 2020, il credito d'imposta è calcolato nella misura del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati. L'agevolazione viene dunque concessa anche se:

- gli investimenti dell'anno 2020 siano inferiori a quelli effettuati nel 2019;
- nell'anno 2019 non siano stati effettuati investimenti pubblicitari;
- l'attività sia stata iniziata nel corso dell'anno 2020.

Il credito d'imposta può essere richiesto da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Costi agevolabili	Periodo di riferimento	Misura dell'agevolazione ¹
Pubblicità su stampa periodica e quotidiana (anche on line) Pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali	01.01.2020 - 31.12.2020	50% degli investimenti pubblicitari

Negli anni passati il credito d'imposta è stato riconosciuto solo per il valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto al valore dell'anno precedente e solo a condizione che gli investimenti pubblicitari abbiano superato gli investimenti dell'anno precedente almeno dell'1%.

Sul valore incrementale è stato calcolato un credito d'imposta pari al 75%.²

Circ. 33/20 1/2

¹ Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare le risorse stanziate, verrà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, la misura dell'agevolazione verrà ridotta in questo caso.

² Si veda la nostra circolare n. 10/18



WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND ARBEITSBERATUNG | CONSULENZA COMMERCIALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Gli ulteriori requisiti e disposizioni rimangono invece invariati.

Se spese per pubblicità sono agevolate soltanto se effettuate su stampa periodica o quotidiana nazionale o locale ovvero su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Le testate giornalistiche e le emittenti televisive e radiofoniche devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione o presso il competente Tribunale.

Pubblicità su media esteri nonché altre tipologie di pubblicità on line (e.g. pubblicità su social networks, motori di ricerca, portali per il turismo, ecc.) oppure su carta stampata (e.g. cartellonistica, opuscoli, volantini, ecc.) sono esclusi dall'agevolazione.

Anche le spese accessorie (costi per la stampa, costi di intermediazione, consulenze, ecc.) sono escluse dall'agevolazione.

È previsto l'invio telematico di due distinte comunicazioni per ottenere il credito d'imposta:

- <u>Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta</u> per i costi sostenuti o da sostenere nell'anno 2020:
 - da presentare tra il 01.09. ed il 30.09.2020³
- Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2020:
 - > da presentare tra il 01.01. ed il 31.01.2021

Per il credito d'imposta sono stati stanziati su livello nazionale 60 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 40 milioni per gli investimenti sulla stampa e 20 milioni per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare le risorse stanziate, verrà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto (nessun "click-day").

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria ed è soggetto alle regole deminimis.⁴

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24. La concessione del credito d'imposta è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Distinti saluti,

Interconsult - Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth

le & lefe

Circ. 33/20 2/2

³ Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse in base alle regole "ordinarie" nel periodo tra il 01.03. ed il 31.03.2020.

⁴ in base alla disciplina di cui al regolamento UE 1407/2013 il massimale di aiuti (de minimis) che un'impresa può ricevere dallo Stato nell'arco di un triennio è pari a € 200.000 complessivi.